

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5737 del 08/10/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>di</i> SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL <i>di</i> VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 4084/2018 DEL 08/08/2018, INTESTATA A "C.L.T. COOPERATIVA LAVORATORI TRASPORTO RAVENNA SOC. COOP. A.R.L.", PER PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE NERO DI CARBONIO, SITO IN RAVENNA ,VIA BUOZZI BRUNO n. 32
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5972 del 08/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL – VOLTURA E MODIFICA SOSTANZIALE** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 4084/2018 DEL 08/08/2018, INTESTATA A "C.L.T. COOPERATIVA LAVORATORI TRASPORTO RAVENNA SOC. COOP. A.R.L.", PER **PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE NERO DI CARBONIO**, SITO IN RAVENNA ,VIA BUOZZI BRUNO n. 32.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET-AMB n. 4084/2018 del 08/08/2018, a favore della Ditta **C.L.T. Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna Soc. Coop. Ari** (C.F./P.IVA 00872620398), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Romea Nord, n.156/B e attività di movimentazione nero di carbonio in Via BuoZZi, n.32, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Ravenna **in data 17/01/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 12244/2025 del 22/01/2025 (Pratica Sinadoc 5687/2025)**, dalla **SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL** - (PIVA 02704400395) avente sede legale in Cesena (FC) viale Europa n. 596, per la voltura e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.4084/2018 del 08/08/2018 relativamente all'attività di movimentazione nero di carbonio sita in **comune di Ravenna - via BuoZZi n. 32, per l'inserimento del seguente titolo abilitativo** settoriale:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art.

124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - di competenza comunale;

mantenendo invariata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

Decreto Direttoriale n.309/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;

L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di movimentazione nero di carbonio ;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 17/01/2025 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 12244/2025 del 22/01/2025, istanza di voltura e modifica sostanziale dell'AUA n. 4084/2018 del 08/08/2018, **per l'inserimento del seguente titolo abilitativo** settoriale:
 - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi),
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

Rimane invariata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 22531/2025 del 05/02/2025;
- con nota ns PG 31672/2025 del 19/02/2025, il SUAP ha trasmesso alla Ditta una richiesta di documentazione integrativa del Comune di Ravenna - Servizio Tutela ambiente e Territorio, sulla matrice rumore;
- con nota PG 51814/2025 del 19/03/2025, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta 18/03/2025;

VISTO CHE con nota PG 93576/2025 del 21/05/2025 il SUAP ha trasmesso della documentazione volontaria presentata dalla ditta in data 07/05/2025;

CONSIDERATO che la suddetta integrazione volontaria comprende l'inserimento di un nuovo titolo abilitativo , ovvero

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo con nota PG 160870/2025 del 11/09/2025 è stato acquisito il **parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, funzionale all'adozione dell'AUA, limitatamente all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia e per la matrice rumore, mentre ha espresso parere non favorevole allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica.**

Il parere non favorevole per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura deriva dalla mancanza di una condotta/collettamento stabile tra l'origine dello scarico (punto di produzione del refluo), il sistema di trattamento ed il ricettore finale, ex. art. 74 del D.Lgs. n. 152/06, che non consente di applicare la disciplina degli scarichi con la conseguente classificazione delle acque da trattare come rifiuto liquido.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che la **SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL** - (PIVA 02704400395) per l'esercizio dell'attività di

movimentazione nero di carbonio, da realizzare in comune di **Ravenna - via Buoizzi n. 32, limitatamente ai titoli ambientali: autorizzazione alle emissioni in atmosfera (invariato) e autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia e per la matrice rumore**, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4084/2018 del 08/08/2018, e la **voltura da " C.L.T. Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna Soc. Coop. Arl"** a favore della **SOCIETÀ CLT AUTOTRASPORTI SRL** - (PIVA 02704400395) avente sede legale in Cesena (FC) viale Europa n. 596, e impianto sito in **comune di Ravenna - via Buoizzi n. 32, per l'esercizio di attività di movimentazione nero di carbonio**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata in favore della " C.L.T. Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna Soc. Coop. Arl" da questa ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4084/2018 del 08/08/2018;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia;
 - l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
4. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio

di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

6. Qualora la Ditta voglia inserire nella presente AUA l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica derivanti da una macchina spazzolatrice/lavapavimenti, deve presentare una istanza di modifica sostanziale contenente un progetto per l'adeguamento della rete fognaria che preveda un idoneo collettamento della condotta tra l'origine dello scarico (punto di produzione del refluo), il sistema di trattamento e il ricettore finale. Nella fase transitoria, tali reflui devono essere smaltiti come rifiuti.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

7. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

9. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

10. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

11. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

12. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, di GERA spa, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Condizioni

1. L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) dell'impianto sito in comune di Ravenna, via Bruno Buozzi n.32, è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica collegata a depurazione.
2. La CLT AUTOSTRASPORTI S.R.L. è un'azienda di trasporti e logistica che negli ultimi anni si è molto sviluppata, con particolare riferimento al trasporto di nero di carbonio (o Carbon Black) e di carbone attivo granulare.
3. L'azienda, nell'insediamento in oggetto, gestisce un ampio capannone adibito a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione di carbon black e carbone vegetale, contenuti in big bag e movimentati in parte in cisterna. Le attività sono svolte all'interno; i piazzali e le strade interne al perimetro aziendale sono utilizzate per la viabilità interna dei mezzi pesanti di trasporto e per gli spostamenti di carrelli elevatori adibiti alla movimentazione della materia prima (carbon black o carbonio granulare in big bag chiusi e sigillati su pallet in legno o plastica).
4. Ad oggi, per evitare la dispersione di polveri durante le fasi di carico/scarico e movimentazione all'interno del capannone, sono utilizzati i seguenti dispositivi:
 - impianto di aspirazione (con filtrazione ed emissione in esterno oggetto di AUA) utilizzato nelle fasi di caricamento del carbone all'interno delle cisterne;
 - macchina spazzolatrice con aspirazione per la pulizia della pavimentazione interna (in cemento).
 - portoni esterni mantenuti chiusi (ad esclusione delle fasi di transito dei mezzi pesanti e dei carrelli elevatori).
5. La ditta sta incrementando le attività di carico /scarico e movimentazione interna dei materiali di cui sopra. Tale aumento dell'attività determinerà un aumento del traffico veicolare pesante, delle attività di movimentazione e di carico/scarico. In questo contesto la ditta ha previsto di avere per maggior tempo i portoni di accesso aperti, con un possibile passaggio delle polveri da interno ad esterno del capannone, nonché una dispersione delle polveri sul piazzale esterno, lato Ovest, per effetto del trasporto con pneumatici dei mezzi pesanti.
6. In questo contesto la ditta considera necessario procedere alla raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, limitatamente alle acque di prima pioggia, per evitare eventuali contaminazioni dovute al dilavamento di polveri di carbonio diffuse dall'interno del capannone verso l'esterno, con particolare riferimento al piazzale esterno lato Ovest dell'insediamento, dove sono presenti i portoni utilizzati per accesso e l'uscita dai magazzini.

Area OVEST

1. Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'area Ovest dello stabilimento sono così suddivise:
 - ❖ Area piazzale esterno, lato Ovest, con pavimentazione in asfalto (coefficiente di efflusso pari a 0,8) pari a 1412 mq;
 - ❖ Superfici coperte del capannone, che recapitano all'interno nella linea di raccolta acque di prima pioggia, (coefficiente di efflusso pari a 1) pari a 410 mq;
2. Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, classificate come acque di prima pioggia ai sensi della D.G.R. n.286/05, sono convogliate al sistema di trattamento

costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione del volume totale di 10 mc, collegata per sollevamento (1 l/s) ad un successivo disoleatore dotato di filtro a coalescenza, del volume totale di 3 mc.

3. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1 l/s e della densità dell'olio 0.85 g/m^3), sono conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n.286/05.
4. Dopo 24 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate verranno scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Buoizzi. Le acque di seconda pioggia verranno convogliate, tramite pozzetto scolmatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica bianca di Via Buoizzi.
5. Il pozzetto ufficiale di prelevamento è stato identificato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

In data 20/05/2025, con nota ns PG 93576/2025, il SUAP ha trasmesso della documentazione integrativa volontaria presentata dalla ditta, per il rilascio di un ulteriore titolo ambientale-autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali - in merito al quale il Servizio Tutela Ambiente e Territorio del comune di Ravenna ha espresso le seguenti considerazioni:

- La modifica sopra richiamata, presentata come integrazione volontaria, prevede la realizzazione di un piccolo impianto di trattamento dedicato alla depurazione delle acque derivanti dalle operazioni di lavaggio pavimenti effettuate con macchina lavapavimenti. Si è inteso che il trasferimento delle acque di lavaggio venga effettuato in maniera discontinua travasando il contenuto della vasca di raccolta della macchina lavapavimenti in un pozzetto di raccolta a valle del quale è previsto un filtro a sabbia per il trattamento depurativo.
- L'assenza di una condotta/collettamento stabile tra l'origine dello scarico (punto di produzione del refluo), il sistema di trattamento ed il ricettore finale, ex. art. 74 del D.Lgs. n. 152/06, non consente di applicare la disciplina degli scarichi con la conseguente classificazione delle acque da trattare come rifiuto liquido.

Prescrizioni

- A. **Entro 30 giorni dal rilascio** della modifica sostanziale e voltura dell'AUA dovrà essere presentato, a mezzo PEC, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, per la sua approvazione, un Piano di Gestione delle aree scoperte di tutto lo stabilimento, dove dovranno essere descritte, all'interno di un unico documento, le attività svolte nello stabilimento, i materiali scaricati/caricati e dove dovranno essere indicate le misure specifiche di contenimento ordinarie e straordinarie che verranno attuate per evitare/ridurre la contaminazione delle acque meteoriche dai residui, anche passivi, dell'attività svolta. Il suddetto documento dovrà essere corredato da specifiche procedure gestionali, comprensive di check list a compilazione obbligatoria nonché della formazione del personale;
- B. È ammesso unicamente lo scarico derivante da acque di prima pioggia a servizio dell'area esterna del capannone, lato Ovest. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici,

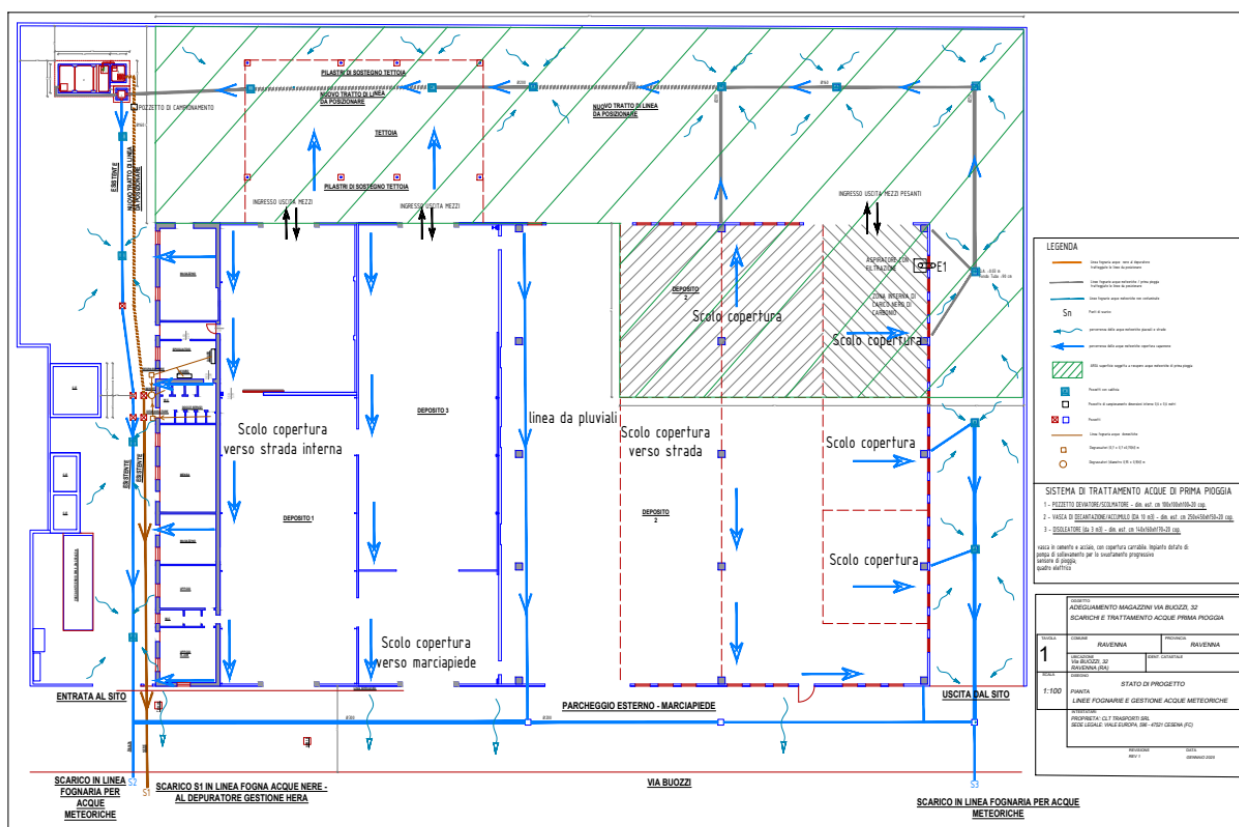
spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

- C. **Non potranno essere inviate alla fognatura le acque provenienti dalla lavapavimenti/spazzatrici, neppure se pretrattate con Filtro a sabbia poiché il collettamento non stabile tra il punto di produzione del refluo ed il recettore non permette di considerare l'immissione come "scarico" bensì come "rifiuto liquido";**
- D. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento PC 1, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 per i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, Ferro;
- E. **Entro tre mesi dalla data di ricezione della presente AUA da parte del SUAP ed attivazione dello scarico**, e poi con cadenza almeno annuale, la ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque di prima pioggia scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati via PEC, con cadenza triennale, al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna, ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna e ad HERA S.p.A.;
- F. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale); **vasca prima pioggia da 10 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza da 3 mc** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA S.p.A., avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2018;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- G. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A.;
- H. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- I. Lo svuotamento della vasca prima pioggia (scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica) dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico, come previsto dalla D.G.R. n. 286/05, e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**;
- J. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel

comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;

- K. Almeno annualmente dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- M. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici agli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni di Ravenna, ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna e ad HERA S.p.A. indicandone le cause, le azioni correttive che verranno intraprese, nonché i tempi di risoluzione del problema;
- N. HERA S.p.A. può, in qualunque momento, a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- O. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- P. HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Q. Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- R. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- S. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA S.p.A. la piombatura;
- T. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente AUA HERA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

- U. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto ufficiale di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
- V. la planimetria della rete fognaria "**Tavola 1 del Gennaio 2025 Rev1**", ove è indicato il pozzetto ufficiale di campionamento e in cui non compare il filtro a sabbia per il trattamento delle acque da lavapavimenti, costituisce parte integrante della presente AUA.



EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni :**

□ La Ditta C.L.T. Soc. Coop. Arl, nel sito di Via Buozzi, n.32, svolge attività di movimentazione di nero di carbonio. Le emissioni in atmosfera provengono dall'apertura e travaso, mediante sistema meccanico, del materiale in polvere contenuto in big bag all'interno di cisterne utilizzate per il trasporto.

□ L'impianto di aspirazione è dotato di una tubazione flessibile ed è dotato di sistema di abbattimento del materiale particellare. In merito al sistema di abbattimento previsto dalla Ditta sulla emissione E1, si evidenzia che lo stesso non risulta correttamente dimensionato e la velocità di filtrazione è circa il doppio rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (DGA 4606/99).

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E1 - CARICO NERO DI CARBONIO**

Portata massima	500 Nmc/h
Altezza del camino	9 m
Temperatura	Ambiente
Durata	2 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nmc
---------	-----------

Prescrizioni:

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico

riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
7. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro	Metodica analitica
Portata	UNI 10169
Polveri o materiale particellare	UNI 10263, UNI EN 13284-1

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

8. **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
9. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione

delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
10. **Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.
 11. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
 12. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
 13. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

14. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

15. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

16. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

17. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sul sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie dello stesso.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.